



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Circolazione e sicurezza stradale

AS 1677

Sintesi del provvedimento

4 luglio 2007

Il disegno di legge **S1677** reca disposizioni finalizzate a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale, mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada. Tale intervento si realizza in primo luogo con misure mirate al rispetto dei limiti di velocità, attuate con la rimodulazione del meccanismo di decurtazione dei punti sulla patente. Vengono inoltre introdotte norme più restrittive per i “neopatentati”, nonché disposizioni che aggravano le sanzioni per comportamenti stradali particolarmente pericolosi e per le fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Il disegno di legge - formato originariamente da 12 articoli - a seguito degli emendamenti approvati dalla Camera si compone ora di 35 articoli. Il nuovo testo, mantenendo fermi i principi ispiratori del provvedimento, finalizzato alla prevenzione della incidentalità stradale ed all'incremento delle misure di sicurezza nella circolazione, presenta un'attenuazione di alcune delle misure sanzionatorie originariamente previste, reca una delega al governo per la riforma del codice della strada, e introduce una serie di ulteriori disposizioni connesse al tema della sicurezza stradale. Fra le norme di maggiore rilevanza vanno soprattutto segnalate:

- un regime più rigoroso in materia di osservanza dei limiti di velocità;
- l'aggravamento delle sanzioni, con la previsione dell'arresto, per chi guida senza avere conseguito la patente;
- la nuova disciplina concernente la c.d. “guida assistita”, che consente ai minori di 18 anni, già in possesso di patentino di guida, di esercitarsi alla guida prima di maturare di requisiti anagrafici richiesti per sostenere gli esami di abilitazione alla patente B;
- l'aggravamento del quadro sanzionatorio relativo ai reati colposi connessi a incidenti stradali, nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- la destinazione dei proventi derivanti dall'aumento delle sanzioni pecuniarie alla realizzazione di interventi di miglioramento delle infrastrutture e della segnaletica stradale, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza alla circolazione;
- la ridefinizione della disciplina concernente l'attività e la documentazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, con relativo aggravamento delle sanzioni per le infrazioni di tale disciplina;
- l'introduzione di simboli sulle confezioni di medicinali volti ad indicarne la pericolosità in relazione alla guida di veicoli.

L'**articolo 1** reca modifiche alle norme del codice concernenti i requisiti di idoneità alla circolazione e le procedure di revisione dei veicoli, ed aggrava le sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di guida dei ciclomotori.

L'**articolo 2** introduce una nuova disciplina in materia di 'guida accompagnata', per i minori che abbiano compiuto gli anni sedici e siano titolari di patentino per la guida dei ciclomotori, ai quali consente di esercitarsi alla guida, con l'assistenza di un adulto (titolare di patente B da almeno 10 anni), prima di maturare i requisiti di età per sostenere gli esami di abilitazione alla patente.

L'**articolo 3** introduce la pena dell'arresto per chi guida senza avere conseguito la patente, o avendo subito i provvedimenti di revoca della patente.

L'**articolo 4** prevede un decreto del Ministro dei trasporti che disciplini le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli.

L'**articolo 5** introduce limitazioni alla guida per i soggetti che hanno conseguito la patente da meno di tre anni ("neopatentati"), in particolare non consentendo la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica superiore a 60 kW/t

L'**articolo 6** modifica la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria alla guida (c.d. foglio rosa), subordinandola al previo superamento della prova di controllo delle cognizioni, prevista dall'articolo 122 del codice, e prevede esercitazioni alla guida per il conseguimento della patente in autostrada, o in strada extraurbana e in ore notturne.

L'**articolo 7** apporta alcune modifiche alla normativa di cui all'articolo 123 del codice, in materia di autoscuole, già recentemente modificato dalla legge n. 40/2007, di conversione del decreto legge n. 7/2007. In particolare, viene precisato che l'attività di autoscuola non può essere avviata prima della verifica dei requisiti prescritti, e si innalza da due a tre anni il periodo di esperienza come istruttore di guida richiesto per accedere all'autorizzazione.

L'**articolo 8** interviene sulle procedure inerenti la patente a punti. In primo luogo si prevede che la notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della violazione che comporta la decurtazione di punteggio debba essere data entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla definizione della contestazione (in luogo dei precedenti trenta), pena la preclusione della decurtazione medesima. In secondo luogo si prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento dia luogo al recupero di punti solo nel caso in cui, qualora la

violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, e la frequenza al corso avvenga con profitto. Infine vengono aggravate le decurtazioni di punti sulla patente per alcune infrazioni considerate particolarmente pericolose.

L'**articolo 9** introduce un obbligo di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie, nei confronti degli uffici del Ministero dei trasporti, nei casi di soggetti che siano in stato di coma da più di 48 ore. Per tali soggetti si prevede un obbligo di revisione della patente di guida, subordinando la successiva idoneità alla guida alla valutazione della commissione medica locale.

L'**articolo 10** apporta modifiche alle norme relative all'osservanza dei limiti di velocità, prevedendo la rimodulazione delle fasce di eccesso di velocità, la possibilità di accertare i limiti di velocità anche attraverso apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché un generale inasprimento delle sanzioni per violazioni di norme relative all'eccesso di velocità.

Con lo stesso articolo si introduce una disposizione volta ad evidenziare la presenza delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale.

L'**articolo 11** reca un inasprimento della sanzione connessa all'uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la guida.

L'**articolo 12** introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e reca ampie modifiche alla disciplina vigente in materia di durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, anche in attuazione di disposizioni comunitarie.

L'**articolo 13** esonera i veicoli impiegati in attività connesse a servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale e raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano, dall'obbligo di dotazione dell'apparecchio di controllo.

L'**articolo 14**, modificando gli articoli 186 e 187 del codice della strada, dispone un inasprimento del quadro sanzionatorio connesso alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Rispetto al testo originario, la Camera ha soppresso la norma che, per i casi di condanna penale conseguente all'accertamento di un tasso alcolemico con valore superiore a 1,5 grammi per litro, disponeva la confisca del veicolo,

sostituita dalla misura del fermo amministrativo per 90 giorni (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato).

L'**articolo 15** prevede l'emanazione di norme di attuazione relative alla disciplina introdotta dall'articolo 14: un regolamento che assicuri l'esecuzione delle misure relative all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti; un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, che individui i parametri che definiscono il rapporto tra assunzione di alcolici e stupefacenti e mancanza di lucidità; un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, che individui tipo di accertamenti e prove per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di tali sostanze.

L'**articolo 16**, esclude per i casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti l'applicazione del beneficio previsto dall'articolo 189, comma 8, del codice della strada, secondo il quale non è soggetto all'arresto in flagranza chi presta soccorso alle vittime di incidenti

L'**articolo 17** prevede un allungamento dei termini entro i quali possono essere effettuati i pagamenti per le sanzioni pecuniarie previste dal codice.

L'**articolo 18** destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla sperimentazione di moderne tecnologie volte alla sicurezza stradale (come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione).

L'**articolo 19** dispone un aggravamento delle pene previste dal codice penale per omicidio colposo, lesioni personali colpose ed omissione di soccorso, quando tali reati siano commessi in violazione delle norme del codice della strada concernenti la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

L'**articolo 20** reca, per i titolari di locali ove si svolgono spettacoli e intrattenimenti e sia prevista la vendita di alcolici, l'obbligo di esporre tabelle informative circa il contenuto alcolico delle bevande di uso più comune e la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.

L'**articolo 21** prevede misure per la sospensione della patente ai neo patentati e per la revisione della patente di guida. In particolare, quanto al primo aspetto, i titolari di patente da meno di tre anni, qualora incorrano in infrazioni che prevedono l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il periodo di sospensione viene aumentato di un terzo alla prima

violazione e raddoppiato alle violazioni successive. Inoltre, ove nel medesimo periodo di tre anni, il conducente incorra in una violazione che prevede la sospensione della patente per almeno un mese, gli aumenti previsti al comma 1 vengano applicati per cinque anni (e non solo per tre) dalla data di conseguimento della patente.

Quanto alla revisione, si prevede che essa debba essere disposta in caso di patologie che determinino una diminuzione o un pregiudizio dell'idoneità alla guida, quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e gli sia stata sospesa la patente per almeno due mesi, e per i minorenni che siano incorsi in violazioni del codice cui consegue la sospensione della patente di guida. Nel caso in cui il soggetto non si sottoponga agli accertamenti medici, viene disposta la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti medesimi.

L'**articolo 22** disciplina le procedure connesse all'applicazione delle sanzioni accessorie della confisca, del sequestro e del fermo amministrativo del veicolo, quando siano conseguenti alla commissione di reati.

L'**articolo 23** introduce, nei riguardi di quanti debbano scontare una pena detentiva per i reati di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti), la possibilità di chiedere l'applicazione della misura alternativa consistente nell'affidamento ai servizi sociali.

L'**articolo 24** prevede obblighi nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade, con la finalità di migliorare i livelli di sicurezza della circolazione, con specifico riferimento alle strade ove si registrano i più alti tassi di incidentalità, che dovranno essere individuate con apposito decreto del Ministero dei trasporti.

L'**articolo 25** dispone che gli enti proprietari e concessionari di strade adottino iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza non conformi alla normativa vigente e al rischio di impatti di uccelli contro la segnaletica stradale, e prevede l'introduzione di misure, anche sanzionatorie, volte a far rispettare l'obbligo di destinazione dei proventi delle sanzioni alle finalità indicate dal codice.

L'**articolo 26** dispone che le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle sanzioni pecuniarie, previste dal disegno di legge, siano destinate all'ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, della segnaletica, della illuminazione, nonché alla realizzazione di campagne di prevenzione in tema di sicurezza stradale.

L'**articolo 27** modifica l'articolo 56 della legge finanziaria per il 2000 (L. 488/1999), che prevede la autorizzazione per gli enti proprietari a contrarre mutui per effettuare interventi connessi alla sicurezza stradale, estende tale facoltà anche a regioni ed enti locali.

L'**articolo 28** prevede una norma di sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute ai sensi del decreto legge n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari.

L'**articolo 29** – originariamente contenuto all'articolo 17 del disegno di legge AC 2161 *"Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese"* - delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992, secondo criteri direttivi che prevedono: coordinamento e armonizzazione del codice con le altre disposizioni di settore vigenti; semplificazione delle procedure e della normativa tecnica, con eliminazione delle duplicazioni e con delegificazione delle norme suscettibili di frequenti aggiornamenti; revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo. Si prevede il meccanismo del doppio parere delle commissioni parlamentari: il primo sugli schemi di decreto presentati del Governo, con indicazione delle eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi di delega, e il secondo sugli schemi ripresentati con le eventuali modifiche.

L'**articolo 30** prevede norme per la comunicazione al Ministero dei trasporti, da parte degli organi di polizia, dei dati statistici relativi agli incidenti stradali.

L'**articolo 31** dispone, nell'ambito della propaganda pubblicitaria di veicoli a motore, il divieto di fare riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi.

L'**articolo 32** reca disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno stato estero, indicando le modalità per l'adozione dei provvedimenti di inibizione alla guida, comminata in caso di violazioni per un totale di almeno di venti punti.

L'**articolo 33** demanda ai Ministeri dei trasporti e dell'economia l'emanazione di decreti in materia di circolazione di mezzi adibiti al trasporto di merci deperibili, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle prove ai fini del rilascio dell'attestato di conformità.

L'**articolo 34** prevede norme per fornire ai consumatori informazioni circa la pericolosità dell'assunzione di prodotti farmaceutici, in relazione alla guida di autoveicoli, anche attraverso l'apposizione di simboli di allarme sulle confezioni dei prodotti.

L'**articolo 35** fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.